



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

TORRE DEL GRECO

ORDINANZA N. 11 DEL 2015

(Compensatori di bussole)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco:

- VISTE:** le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei "compensatori di bussola", a suo tempo impartite dall'allora Ministro delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile, con il foglio d'ordini 10.05.1928 — art.1;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. DEM3/sp01100 in data 26.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede che i soggetti esercenti "attività professionali specificamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali", non debbano essere iscritti in "alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale";
- VISTO:** l'art.141.6 del D.P.R. 08.11.1991 n°435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla Sicurezza della Navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 29.09.1999 n°388 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto", ed in particolare all'art.7 dello stesso Decreto che prevede per le bussole magnetiche la compensazione da parte di persone competenti ed autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto 5 agosto 2002, n° 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" ed in particolare l'art. 27.2 che prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima";
- VISTA:** la Circolare titolo "Sicurezza della Navigazione", serie generale n°48 in data 27.01.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la Circolare serie I n°23 Polizia della Navigazione del 30.06.1932, del Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile, richiamata dal dispaccio n°310589-R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;

- VISTA:** la Circolare titolo "Sicurezza della Navigazione", serie generale n°101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale sono state rese disposizioni disciplinanti l'attività di compensatori di bussola;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 51255 del 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Rep. VI, Ufficio II, Sezione 1^, avente ad oggetto "Attività di compensatore di bussola";
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 43432 del 20.04.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Rep. VI, Sicurezza della Navigazione, avente ad oggetto "Circolare Serie Generale n. 101 - Attività di compensatore di bussola";
- VISTO:** il Dispaccio prot. N° IDEM3/sp01100 in data 26.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede che i soggetti esercenti "attività professionali specificamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in piùporti nazionali", non debbano essere iscritti in "alcun registro tenuto da Autorità Marittima o Portuale";
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1

Coloro che intendono esercitare l'attività di "compensatore di bussola" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco, devono essere muniti di autorizzazione rilasciata da questa Autorità Marittima a seguito dell'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli che seguono, così come individuati dalla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio II – Sezione 1^, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 in data 17 febbraio 2014.

Art. 2

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare apposita istanza in carta legale, del valore corrente, dalla quale si evincono le generalità complete del richiedente e corredata della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT, ovvero certificazione rilasciata dall'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono escluse nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato, almeno 10 compensazioni;

- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20.09.1934 n. 2011 e del D.M. 29.12.1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

I requisiti di cui al punto a) e d) possono essere autocertificati in sede di istanza. Accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, questa A.M. procederà al rilascio dell'autorizzazione come da fac-simile di modello allegato.

Art. 3

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- 1) in caso di morte;
- 2) rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) per pensionamento;
- 4) per la perdita di requisiti di cui all'art. 1 lettera a) ed e).

Art. 4

D'Ufficio sarà effettuata una ricognizione del personale già autorizzato all'esercizio dell'attività di compensatori di bussola nei Porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco al fine di verificare la persistenza del requisito di cui al punto e) dell'art. 2.

Per coloro che risulteranno in possesso di tale requisito, sarà rilasciata una nuova autorizzazione come da fac-simile di modello allegato.

Art. 5

I titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di compensatore di bussole, rilasciata da qualsiasi Autorità Marittima in aderenza alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio II – Sezione 1^, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 del 17.02.2014, possono esercitare l'attività di compensatore di bussole anche nel Circondario Marittimo di Torre del Greco, previa notifica all'Autorità Marittima di copia dell'autorizzazione in parola.

Quanto sopra risulta necessario per consentire l'apposizione del visto sulle tabelle di deviazione delle bussole da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termine di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna e viene pubblicizzata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito online www.torredelgreco.guardiacostiera.it al link "Ordinanze".

Torre del Greco, li 07 MAG. 2015

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Rosario MEO

